

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 215 def. - SYN 40

Bruxelles, 28 aprile 1989

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento
degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione
risultanti da un'obbligazione doganale

(presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2,
lettera d), del trattato CEE).

RELAZIONEI. Posizione comune e presa di posizione del Parlamento europeo

Il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta di regolamento relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (COM(84)739 - SYN 40). Il Parlamento europeo ha approvato detta posizione comune nella sessione del marzo 1989, apportandovi quattro emendamenti.

Questi ultimi riguardano i seguenti punti :

1. Il Consiglio, su richiesta di un solo Stato membro, ha inserito una disposizione (articolo 11, secondo capoverso) che conferisce agli Stati membri la possibilità di riscuotere "spese accessorie per la costituzione del fascicolo o per servizio reso" qualora venga concessa una dilazione di pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Il Parlamento europeo propone di sopprimere questa disposizione.

2. All'articolo 12 della proposta della Commissione, il Consiglio ha eliminato la lettera b) del paragrafo 1, che escludeva la dilazione di pagamento in caso di recupero a posteriori dei dazi.

Il Parlamento europeo propone di reintrodurre questa disposizione.

3. Al testo della disposizione (articolo 24 paragrafo 3) secondo cui il rimborso da parte delle autorità competenti " di importi di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, nonché di interessi di credito o di mora eventualmente percepiti in occasione del loro pagamento, non dà luogo a pagamento di interessi da parte di queste stesse autorità", il Consiglio ha aggiunto " tuttavia può essere pagato un interesse qualora le disposizioni nazionali lo prevedano".

Il Parlamento europeo propone di sopprimere l'intera disposizione in oggetto.

4. Il Parlamento europeo propone inoltre di reinserire una disposizione relativa alla dispensa dalla contabilizzazione di importi minimi.

II. Posizione della Commissione

1. La Commissione riprende le quattro proposte formulate dal Parlamento europeo.

Per quanto riguarda i punti 1 e 3 del precedente paragrafo primo, le disposizioni introdotte dal Consiglio comportano necessariamente un'applicazione differenziata nei singoli Stati membri, il che è in contraddizione con uno degli obiettivi fondamentali della proposta originaria della Commissione, vale a dire quello di garantire la parità di trattamento per tutti gli operatori economici della Comunità.

Con riguardo al punto 2, il Consiglio ha disatteso un precedente diritto comunitario acquisito dal 1978. La Commissione ritiene che il beneficio di una dilazione di pagamento in caso recupero a posteriori conferisca un vantaggio ingiustificato agli operatori già privilegiati dal fatto che il rimborso dei debiti viene loro reclamato posteriormente al termine normale.

Relativamente al punto 4, sembra logico, sotto il profilo dell'economia amministrativa, ammettere una norma sugli importi minimi.

2. La Commissione è inoltre del parere che il Consiglio, nel prevedere la possibilità di riscuotere interessi a carico degli operatori in caso di recupero a posteriori " se ciò è previsto dalle disposizioni nazionali" (articolo 21 secondo capoverso), sia nuovamente contravvenuto ad uno degli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione, ossia quello della parità di trattamento degli operatori economici nell'insieme della Comunità. Su questo punto, essa mantiene pertanto la propria proposta iniziale.

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale

Posizione comune del Consiglio

Proposta riveduta

Preambolo e considerandi invariati rispetto alla posizione comune

Articoli da 1 a 10 invariati rispetto alla
posizione comune del Consiglio

Articolo 11

La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione di una garanzia da parte del richiedente.

Inoltre la concessione della dilazione di pagamento può dar luogo alla riscossione di spese accessorie per la costituzione del fascicolo e per servizio reso.

Articolo 11

La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione di una garanzia da parte del richiedente.

Articoli 12 e 13 invariati rispetto alla
posizione comune del Consiglio

Articolo 14

1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, pur riferendosi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi, sono stati contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto concerne l'accettazione di dichiarazioni incomplete, in quanto il dichiarante non ha presentato, allo scadere del termine stabilito, gli elementi necessari alla determinazione definitiva del valore in dogana delle merci, ovvero non ha fornito i dati o i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta.

Articolo 14

1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, pur riferendosi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi, sono stati contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto concerne l'accettazione di dichiarazioni incomplete, in quanto il dichiarante non ha presentato, allo scadere del termine stabilito, gli elementi necessari alla determinazione definitiva del valore in dogana delle merci, ovvero non ha fornito i dati o i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta o nell'ambito di un ricupero a posteriori.

Posizione comune del Consiglio

Proposta riveduta

Articolo 14, paragrafo 2 invariato rispetto alla posizione comune del Consiglio

Articoli da 15 a 20 invariati rispetto alla posizione comune del Consiglio

Articolo 21

Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni attinenti alle infrazioni alla regolamentazione doganale, nessun interesse diverso dall'interesse previsto all'articolo 19 può essere riscosso per importi di dazi dovuti da un debitore.

Tuttavia, può essere riscosso un interesse di mora nell'ambito del recupero a posteriori se ciò è previsto dalle disposizioni nazionali.

Articolo 21 bis

Articolo 21

Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni attinenti alle infrazioni alla regolamentazione doganale, nessun interesse diverso dall'interesse previsto all'articolo 19 può essere riscosso per importi di dazi dovuti da un debitore.

Articolo 21 bis

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle disposizioni che dispensano l'autorità doganale dal contabilizzare gli importi di dazi inferiori a 10 ECU.

Articoli 22 e 23 invariati rispetto alla posizione comune del Consiglio

Articolo 24, paragrafi 1 e 2 invariati rispetto alla posizione comune del Consiglio

3. Nel regolamento (CEE) 1430/79 è inserito l'articolo seguente :
3. Soppresso.

Posizione comune del Consiglio

Proposta riveduta

"Articolo 17 bis"

Il rimborso da parte delle autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, di importi di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione nonché di interessi di credito o di mora eventualmente percepiti in occasione del loro pagamento non dà luogo a pagamento di interessi da parte di queste stesse autorità.

Tuttavia, può essere pagato un interesse qualora le disposizioni nazionali lo prevedano."

4) invariato rispetto alla posizione comune del Consiglio

Articolo 25, invariato rispetto alla posizione comune del Consiglio

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 215 def.

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi
dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligo
gazione doganale**

**(presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2,
lettera d), del trattato CEE)**

28.4.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 6 pag. — Formato cm 21,0 x 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-49275-9

N. di catalogo : CB-CO-89-171-IT-C

COM(89) 215 def.

DOCUMENTI

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale

(presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d), del trattato CEE)

02

28.4.1989

N. di catalogo : CB-CO-89-171-IT-C

ISBN : 92-77-49275-9



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE